

IL SINDACO E L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Comunicano che il decreto legge n.159/2007 all'art. 44 ha previsto per i soggetti a basso reddito un "bonus" pari a euro 150 per se stessi e 150 per ogni familiare fiscalmente a carico. Il requisito principale per averne diritto è quello di avere avuto per l'anno d'imposta 2006 una imposta netta pari a zero e un reddito inferiore a 50.000 euro.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/11/2007 (in G.U. del 29/11/2007) ha definito le modalità di erogazione e di restituzione.

Le categorie di soggetti beneficiari sono:

- lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati
- pensionati
- percettori di assegni dal coniuge separato o divorziato
- lavoratori autonomi
- titolari di redditi d'impresa
- percettori di redditi d'impresa in forma di partecipazione.

Se un soggetto ha avuto nel 2006 un 'imposta netta uguale a zero ma è a carico di un altro soggetto questi è escluso dal beneficio in quanto il bonus viene percepito da chi lo ha a carico. L'erogazione del contributo avviene in tre modalità:

- Attribuzione o richiesta al sostituto d'imposta presso il quale prestano servizio o presso il proprio ente pensionistico
- Richiesta tramite dichiarazione dei redditi 2008 nel modello 730 o Unico
- Richiesta tramite apposita istanza all'Agenzia delle Entrate tramite i Centri di Assistenza Fiscale.

In sintesi i lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006, riceveranno il bonus in via automatica, salvo rinuncia espressa, entro la fine dell'anno.

Analoga modalità è prevista per i pensionati.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta al dicembre 2007 è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione unica per il 2006, il contribuente può richiedere l'erogazione del bonus al nuovo sostituto, comunicando per iscritto, con riferimento al 2006:

- che l'imposta netta è pari a zero
- di aver presentato la dichiarazione o, in alternativa, di essere stato esonerato dal presentarla
- i dati e il codice fiscale di ciascun familiare a carico
- la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.

Analogamente si comporteranno coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre 2007, abbiano un sostituto d'imposta.

1.3 Erogazione senza sostituto di imposta

Nei casi in cui il contribuente presti la sua attività per un soggetto che non opera da sostituto d'imposta (è il caso, ad esempio, delle badanti), il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007.

Chi non deve presentare la dichiarazione, invece, può richiedere il beneficio tramite un'apposita domanda all'agenzia delle Entrate.

**Avv. CIRO GALLO
SALVATORE ZINGALES**